

**AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO**

**Legge regionale n. 13 del 3 agosto 2018**  
"Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte"  
(Art. 11 "Norma transitoria").

**Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020**  
"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione  
per contrastare l'emergenza da Covid-19"

**D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020**

**Invito alla presentazione della domanda di contributo a sostegno di Programmi per la  
realizzazione delle attività degli ecomusei del Piemonte.**

**ANNO 2020**

**PREMESSA**

La legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 "*Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte*" riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio, quali strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti;

la sopra citata L. r. 13/2018, ha altresì provveduto ad abrogare la previgente legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, recante "*Istituzione di Ecomusei del Piemonte*" e s.m.i.;

La Regione Piemonte, tramite il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo, supporto progettuale di promozione e valorizzazione del "*Sistema regionale degli ecomusei*", che è attualmente costituito da **25 ecomusei**, istituiti ai sensi della previgente legge regionale n. 31/1995, con relative deliberazioni del Consiglio regionale, diffusi sul territorio regionale e rappresentativi di situazioni culturali, sociali, economiche e ambientali diverse, ma uniti dall'obiettivo di valorizzare la storia e le tradizioni locali, attraverso l'apporto diretto delle comunità e degli individui che la compongono, per definire strategie di sviluppo locale.

L'art. 4 della L.r. 13/2018 stabilisce che la Giunta regionale, adotta il "*Regolamento di attuazione*" che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento degli stessi;

il comma 1 dell' art. 11 "*Norma transitoria*" della citata legge regionale 13/2018, prevede che nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione, gli ecomusei, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 continuano ad operare sulla base della predetta normativa;

al comma 4 dell'art. 11 la medesima "*Norma transitoria*" della L. r. 13/2018 dispone altresì che, in fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

- l'art. 9 della L.r. n. 13/2018, stabilisce che la Regione Piemonte concede ai Soggetti gestori degli Ecomusei, contributi per la spesa corrente al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di valorizzazione degli ecomusei riconosciuti.

- con propria deliberazione n. 23-7009 dell'8 giugno 2018, la Giunta regionale ha approvato il *"Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e i criteri di valutazione delle corrispondenti istanze di contributo"*, la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della legge regionale 11/2018 *"Disposizioni coordinate in materia di cultura"*;

- il suddetto Programma definisce i criteri di valutazione delle istanze di contributo, a valere per la previgente L.r. 31/1995, i cui principi e finalità sono stati recepiti e ampliati dalla vigente L.r. 13/2018, e definisce altresì indirizzi e criteri coerenti ed attuali sia con le linee di indirizzo politico, sia con i documenti di programmazione finanziaria.

Per contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico piemontese, manifestatesi dai primi mesi dell'anno 2020, è stata approvata ed è vigente la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 *"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19"*.

L'art. 54 (Finalità) della l.r. 13/2020 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità;

l'art. 54 comma 2 lettera f) prevede che le disposizioni di salvaguardia contenute nella l.r. n. 13/2020 si applicano anche agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 *"Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte"*.

L'art. 55 (Principi generali) della l.r. 13/2020 prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale stessa, individui modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
- b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
- e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
- f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19.

In attuazione dell'art. 55 della l.r. 13/2020, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020 recante *"L.r. 13/2020, art. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2001 s.m.i."*, con la quale ha approvato procedure, modalità e criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale.

Per l'anno 2020 le istanze di contributo, formulate ai sensi della l.r. 13/2018, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020 devono essere presentate in riscontro ad Avviso pubblico di finanziamento.

A seguito dell'adozione delle deliberazioni n. 16-1198 del 3 aprile 2020 e n. 48-1701 del 17 luglio 2020, è stato destinato alla linea di intervento relativa agli Ecomusei, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi della previgente L.r. 31/1995 per l'anno 2020, un importo complessivo di **Euro 480.000,00** di cui Euro **330.000,00** a favore di Soggetti gestori pubblici (Pubbliche Amministrazioni) ed Euro **150.000,00** a favore dei Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni).

### **1. Invito alla presentazione dei “Programmi di attività”**

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati “*Programmi di attività*” realizzati dagli Ecomusei nell'anno 2020, perentoriamente nel periodo compreso tra il giorno della pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e venerdì **20 novembre 2020** compreso.

### **2. Risorse e soglie di contribuzione**

2.1 L'importo previsto per il sostegno delle attività realizzate dagli ecomusei, ai sensi del presente Avviso pubblico è pari complessivamente a Euro **480.000,00** di cui:

- a) Euro **330.000,00** a favore dei Soggetti gestori pubblici per le attività svolte dagli Ecomusei nell'anno 2020;
- b) Euro **150.000,00** a favore dei Soggetti gestori privati per le attività svolte dagli Ecomusei nell'anno 2020.

2.2 Nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020, il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente Avviso pubblico è pari a Euro **2.000,00**.

2.3 Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020, l'importo del contributo assegnabile **non** può superare l'importo del contributo più elevato ricevuto in uno degli anni del triennio 2017-2018-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non può comunque essere superiore a 120.000,00 euro.

2.4 Per la valutazione della richiesta di contributo fanno fede gli elenchi conclusivi dei soggetti beneficiari (pubblici e privati), approvati con determinazione dirigenziale, relativi ai procedimenti amministrativi per analoghi Avvisi pubblici di finanziamento per gli anni 2017, 2018 e 2019.

### **3. Requisiti di ammissibilità**

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza di assegnazione del contributo 2020, ai sensi del presente Avviso pubblico, devono possedere i seguenti **requisiti**:

- a) essere Soggetti gestori (Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Fondazioni) degli Ecomusei del Piemonte, istituiti con relative deliberazioni del Consiglio regionale, ai sensi della previgente Legge regionale 14 marzo 1995 n. 31 s.m.i. “*Istituzione di Ecomusei del Piemonte*”;
- b) il Principio della storicità, di cui all'art. 55 comma 1 lettera e) della l.r. 13/2020, inteso in riferimento agli Avvisi pubblici di finanziamento del triennio 2017-2018-2019. Hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020, i soggetti gestori di cui alla lettera a), che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2018-2019 siano stati assegnatari di

contributo regionale, ai sensi della L.r. 31/1995 oppure ai sensi della L.r. 13/2018. In tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita dagli Enti che hanno dimostrato una capacità progettuale, tale da superare nell'ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi che hanno costituito una valida base di lavoro;

- c) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il **30%** delle spese effettive previste (tenuto conto che l'ammontare del contributo regionale, in spesa corrente, assegnato a sostegno di un singolo beneficiario, non può superare il 70% delle spese ritenute ammissibili a preventivo, ai sensi della D.G.R. n. 48-1701 del 20 luglio 2020).
- d) il Soggetto gestore di cui alla lettera a), che presenta un'istanza di contributo condividendo delle attività con altri soggetti del territorio regionale, interregionale o internazionale, o con altri soggetti legalmente costituiti, Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, enti privati, istituti, fondazioni, associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente, **deve** produrre la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, formalizzata prima della presentazione della domanda, che definisca compiti e oneri gestionali di ciascuno e che individui come **unico soggetto percettore** dell'eventuale contributo di cui al presente Avviso pubblico, il soggetto gestore richiedente il contributo.

3.2 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente Avviso pubblico.

3.3 L'accesso ai benefici economici previsti dal presente Avviso pubblico di finanziamento è incompatibile con l'accesso al "*Bonus Cultura*", di cui all'art. 17 della l.r. 13/2020. Eventuali violazioni comportano la decadenza della domanda di contributo ovvero la revoca del contributo concesso.

3.4 Non sono ammesse alla fase istruttoria le istanze che presentano un "Programma attività" il cui costo totale previsto risulti inferiore a Euro 2.858,00.

3.5 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e commercio, a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

#### **4. Contenuti dei "Programmi di attività"**

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria i "*Programmi di attività*", realizzati dagli Ecomusei del Piemonte nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4.2 Non sono ammessi i "*Programmi di attività*" le cui iniziative siano a scavalco degli anni 2019/2020 e 2020/2021.

4.3 Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 13/2020 le Relazioni illustrative dei "*Programmi di attività*" e i corrispondenti Bilanci di previsione sono impostati sulla seguente articolazione:

1. attività rivolta al pubblico avvenuta nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
2. attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali;
3. attività 2020 propedeutiche alla ripartenza;

La Relazione illustrativa deve essere coerente con le voci di spesa indicate nel Bilancio preventivo. Nel Bilancio preventivo del "Programma di attività" deve comunque risultare una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3). A tal proposito si precisa pertanto che: l'importo totale dei costi previsti al punto **2)** del Bilancio preventivo, deve essere **inferiore** alla somma dei totali dei costi previsti al punto 1) e 3).

4.4 Tutte le attività ammesse devono essere realizzate nel rispetto delle norme e le disposizioni in materia di prevenzione e di contenimento del COVID-19.

## **5. Spese ammissibili**

5.1 Per “spese ammissibili” si intendono tutte le spese effettive riferibili all’anno 2020, imputabili alle attività contemplate nei “*Programmi di attività*” e coerenti con l’organizzazione e la realizzazione delle attività istituzionali svolte dagli Ecomusei.

5.2 In coerenza coi contenuti del “*Programma di attività*”, il Bilancio preventivo può comprendere:

- il costo del lavoro dipendente così come quello dei collaboratori esterni;
- i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza;
- i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l’emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico;
- costi riferiti ad attività svolte nel 2020 per predisporre il riavvio delle attività.

5.3 Non sono ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.4 Non sono ammesse le spese inerenti lavori di investimento.

5.5 Le categorie di spese ammissibili sono individuate nell’apposito modulo di Bilancio preventivo del “Programma di attività”, di cui al punto 6 del presente Avviso pubblico.

5.6 In sede di rendicontazione tutte le spese effettive riferibili all’anno 2020, imputabili alle attività contemplate nei “*Programmi di attività*”, devono risultare sostenute dal soggetto gestore richiedente, documentabili e tracciabili.

## **6. Modalità e termini di presentazione dei “Programmi di attività”**

6.1 L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Legale rappresentante, o da un suo delegato, perentoriamente entro venerdì **20 novembre 2020** compreso, così come precisato al punto 1.1 del presente Avviso pubblico, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo:

[musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it](mailto:musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it)

con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m  
*oppure:*
- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).
- i documenti in .pdf **non** devono essere prodotti in formato “zippato”.

6.2 Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata, deve essere indicato il riferimento:

**(Soggetto gestore richiedente...denominazione) - Avviso pubblico di finanziamento 2020 - L.r. 13/2018 - Ecomuseo....(denominazione dell’Ecomuseo).**

6.3 Il soggetto gestore richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza.

L'istanza deve essere redatta utilizzando la **modulistica** predisposta dal Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco e disponibile sia in allegato al presente avviso, sia sul Sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

6.4 L'istanza va presentata sull'apposito **Modulo di domanda** (Allegato 1a) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Modulo ECORel\_2020** (Allegato 1b) per la redazione della Relazione illustrativa delle attività oggetto dell'istanza;
- 2) Modulo ECOBil\_2020** (Allegato 1c) per la redazione del Bilancio preventivo del "Programma di Attività";
- 3) fotocopia di un documento di identità**, in corso di validità del Legale rappresentante o suo delegato.

6.5 L'istanza deve inoltre essere completata della seguente documentazione:

- limitatamente ai soggetti privati, in caso di variazioni intercorse allo Statuto, rispetto a quello allegato all'ultima istanza di contributo presentata, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto in vigore.

6.6 Unitamente alla domanda deve essere inviata:

Nel caso di "co-realizzazione" (intesa come ideazione e partecipazione economicamente onerosa da parte di soggetti terzi all'intero programma o di parti significative di esso), con il **soggetto gestore/capofila** che richiede il contributo:

- copia delle convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, lettere, etc., con particolare riferimento alle attività esposte sul modulo del Bilancio preventivo;
- copia del documento di identità, in corso di validità, dei firmatari.

Il mancato invio di tale documentazione non consentirà la valutazione della co-realizzazione in fase istruttoria.

6.7 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 1.1, e/o prive di sottoscrizione, non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno pertanto escluse.

6.8 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di **€ 16,00** prevista dal D.P.R. 642/1972.

I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche amministrazioni, nonché le ONLUS, ai sensi del D.Lgs 460/1997 artt. 9 e 10.

L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

**a)** la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;

**b)** la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

6.9 La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza, esclusivamente in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando **un'unica trasmissione** oppure, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Si evidenzia che l'utilizzo di formati diversi dal .pdf rende la PEC **non** ricevibile dal sistema PEC regionale con possibile compromissione dell'esito dell'istanza.

Si raccomanda di limitare per quanto possibile il numero dei file .pdf creati, accorpando omogeneamente in essi i documenti ed evitando di creare un file .pdf per ogni singolo documento oppure per ogni foglio o pagina di documentazione o di modulistica.

## **7. Fase istruttoria e termine del procedimento**

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa, con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Per le istanze che presentano delle imperfezioni di carattere formale e non sostanziale, perfezionabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e l'art. 13 della legge regionale 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

7.4 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di **90 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione degli elenchi di cui al punto 9.1 (uno relativo alle Pubbliche Amministrazioni e uno relativo ai Soggetti privati), di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del Responsabile del procedimento. I termini finali del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per consentire l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.

7.5 Nel caso di inerzia del Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.4, è facoltà del soggetto richiedente domandare, in forma scritta, l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Cultura, Turismo e Commercio, Dott.ssa Marzia Baracchino – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

7.6 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

## **8. Criteri di valutazione**

8.1 L'Allegato A) intitolato "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 *"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale"* alla suddetta D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 definisce, per i contributi relativi al 2020 da assegnare mediante Avvisi pubblici di finanziamento, i seguenti **criteri**:

- a) il **Principio della storicità**: hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2018-2019 siano stati assegnatari del contributo regionale. L'accesso ai benefici attraverso l'Avviso pubblico di finanziamento è incompatibile con l'accesso al "*Bonus Cultura*", di cui all'art. 17 della l.r. 13/2020;
- b) l'importo del **contributo assegnabile** non può superare l'importo del contributo più elevato ricevuto nel triennio 2017-2018-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non può comunque essere superiore a 120.000,00 euro.
- c) la **Relazione illustrativa** del "*Programma di attività*" dell'anno 2020 è impostata secondo tre tipologie di attività:
1. attività rivolta al pubblico avvenuta nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
  2. attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali;
  3. attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

La Relazione illustrativa deve essere coerente con le voci di spesa indicate nel Bilancio preventivo. Nel Bilancio preventivo del "*Programma di attività*" deve comunque risultare una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3). A tal proposito si precisa pertanto che: l'importo totale dei costi previsti al punto 2) del Bilancio preventivo, deve essere **inferiore** alla somma dei totali dei costi previsti al punto 1) e 3).

Sono ammessi Programmi di attività riferiti all'anno solare 2020.

d) il **Bilancio preventivo** può comprendere:

- il costo del lavoro dipendente così come di quello dei collaboratori esterni;
- i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza;
- i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l'emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico;
- costi riferiti ad attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per predisporre il riavvio delle attività.

Stante la straordinarietà dell'annualità 2020, il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento. Le disposizioni non coerenti con il principio ora enunciato, sia in sede di presentazione e valutazione dell'istanza, sia in sede di rendicontazione, sono disapplicate;

- e) nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute, le risorse disponibili risultassero insufficienti, ogni importo viene ridotto proporzionalmente, in modo che la sommatoria dei contributi assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili;
- f) ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a euro **2.000,00**. La parte restante viene assegnata sulla base della richiesta dei soggetti beneficiari, nei limiti sopra precisati e nel limite delle risorse disponibili, secondo il meccanismo di cui alle lettere b) ed e).

## **9. Modalità di assegnazione dei contributi**

9.1 Sono ammesse all'assegnazione del contributo le istanze che risultano rispondenti ai requisiti di valutazione indicati al precedente punto 8.1, con particolare riferimento ai contenuti della Relazione illustrativa del "*Programma di attività*" e alla modulazione del Bilancio preventivo.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento vengono approvati gli elenchi finali dei Soggetti gestori degli Ecomusei che hanno presentato istanza di cui al presente Avviso: un elenco relativo ai soggetti gestori pubblici (Pubbliche Amministrazioni) ed un elenco relativo ai soggetti



gestori privati (Associazioni e Fondazioni), che risulteranno ammessi al riparto dei contributi oppure non ammessi a contributo regionale.

9.2 Ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a Euro **2.000,00**. L'ulteriore quota di contributo, qualora richiesta, viene assegnata proporzionalmente tra i richiedenti nel limite delle risorse disponibili. Qualora le risorse residue alla assegnazione della prima quota garantita di Euro 2.000,00 risultassero insufficienti a far fronte alle richieste, ogni importo viene ridotto proporzionalmente in modo che la sommatoria dei contributi assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili.

9.3 Scaturendo da una funzione matematica, l'importo del contributo assegnato potrebbe essere definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con decimali da ,01 a ,49 sono arrotondati all'euro inferiore; gli importi con decimali da ,50 a ,99 sono arrotondati all'Euro superiore.

9.4 L'ammontare del contributo regionale in spesa corrente, assegnato a sostegno di un singolo beneficiario, non può superare il **70%** delle spese ritenute ammissibili a preventivo. In caso di assegnazione del contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione finale.

## **10. Commissione di valutazione**

10.1 Le istanze di contributo pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione, costituita con apposito provvedimento amministrativo e composta nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "*Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022*" della Regione Piemonte. Tale Commissione, costituita per la valutazione dei "Programmi di attività", per l'esito dei calcoli, per la definizione degli elenchi finali e per il riparto dei contributi è composta dal Dirigente responsabile del procedimento, dal responsabile dell'istruttoria, da un funzionario del Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, competente nella materia oggetto del presente avviso e da un funzionario in servizio presso lo staff della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio o presso uno dei Settori afferenti alla medesima Direzione, ma diverso da quello che ha la titolarità del procedimento amministrativo, che partecipa senza diritto di voto.

## **11. Evidenza dei contributi**

11.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono le attività sostenute dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

11.2 Le modalità di adozione e di utilizzo del marchio regionale, in attuazione dell'art. 8 della L. r. 13/2018, sono descritte dall'Allegato A) "*Linee guida immagine coordinata ecomusei*" della D.G.R. n. 1-8683 del 5 aprile 2019.

## **12. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento**

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel "*Programma di attività*". Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

## 12.2 Obblighi di pubblicazione.

L'art. 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128, 129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", e s.m.i. ha introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il **30 giugno** di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di Euro **10.000,00**.

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso dell'anno (specificare l'anno di riferimento); data di incasso;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una **sanzione** pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti."

## 13. Liquidazione, rendicontazione e controlli

13.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata, ad avvenuta approvazione della determinazione di assegnazione e un saldo a seguito della rendicontazione di cui al punto 13.3.

13.2 Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto gestore di un Ecomuseo che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva).

13.3 La rendicontazione deve essere effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal punto 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "*Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione*" e s.m.i., tenendo tuttavia conto delle seguenti deroghe, introdotte dalla citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 attuativa della l.r. 13/2020:

**a)** con riferimento a quanto previsto al punto 10.2 dell'Allegato alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, di cui al punto 10.1, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la può autorizzare, anziché con provvedimento

motivato, come attualmente previsto, con comunicazione da inviare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

**b)** con riferimento a quanto previsto al punto 10.4 dell'Allegato alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, la disposizione recata dalla lettera c) è sostituita, per il solo anno 2020, dalla seguente:

-- elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. La deroga concessa concerne l'eliminazione del tetto del 20% del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento;

**c)** a consuntivo l'ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del **70%** dei costi complessivi del "Programma di attività", così come stabilito per il bilancio preventivo presentato in sede di istanza;

**d)** anche a consuntivo le spese esposte dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui al punto 8.1, lettera c), numeri 1) e 3) del presente Avviso, vale a dire:

- 1) attività rivolta al pubblico avvenuta nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
- 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

13.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al **25%**. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 25%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.4 del presente Avviso pubblico.

13.5 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare nel rispetto del principio di equità e trasparenza la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa. I controlli saranno disciplinati da determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i.

#### **14. Revoca o riduzione del contributo**

14.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dai punti 12 e 13 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "*Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione*" e s.m.i.

#### **15. Rinvio**

15.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 48-1701 del 117 luglio 2020 attuativa della l.r. 13/2020:

## **16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

16.1 Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. n. 13 del 3 agosto 2018. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente bando;
  - l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
  - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
  - il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco;
  - il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
  - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, la libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
  - i dati resi anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 s.m.i.);
  - i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Cultura, Turismo e Commercio approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018.
  - i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

## **17. Responsabile unico del procedimento (RUP)**

Raffaella Tittone – Responsabile del Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco.

## **18. Responsabile della fase istruttoria**

Eliana Salvatore – Tel. 011 432.2261, e-mail: [eliana.salvatore@regione.piemonte.it](mailto:eliana.salvatore@regione.piemonte.it)